



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Titolo del provvedimento:

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Oggetto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

art. 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

art. 3

Modi di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento.

L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di

riscossione e versamento del tributo.

art. 4

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.

art. 5

Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale.

art. 6

Misura del tributo in caso d'uso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

art. 7

Definizione di ricevuta.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.

art. 8

Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

art. 9

Carta bollata.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi

sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento.

art. 10

Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

art. 11

Bollo straordinario.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

art. 12

Marche da bollo.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.

E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

art. 13

Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;

- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
- 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
- 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
- 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

art. 14

Speciali modalita' di pagamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso.

art. 15

Pagamento in modo virtuale.

Testo: in vigore dal 01/01/1996

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e

documenti che potranno essere emessi durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, raggugliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre.

Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

art. 16

Riscossione coattiva.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R. D. 14 aprile 1910, n.639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto.

art. 17

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.

(Comma abrogato)

(Comma abrogato)

art. 18

Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/07/2002

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

art. 19

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

art. 20

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

art. 21

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

art. 22

Solidarieta'.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua

regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

art. 23

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

art. 24

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

art. 25

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

art. 26

Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

Testo: in vigore dal 01/04/1998

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

art. 27

Violazioni costituenti reati.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

art. 28

Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 4000 a L. 20000 per ciascuna infrazione.

art. 29

Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo

virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.

La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.

art. 30

Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

art. 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

art. 32

Irreperibilita' dei valori bollati.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

art. 33

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria.

(Nota redazionale: La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 406 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1993, n. 49 - I serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art.

33, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo).

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con

provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

art. 34

Accertamento delle violazioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

art. 35

Organi competenti all'accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

art. 36

Modalita' di accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi le rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del

verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

art. 37

Termini di decadenza. Rimborsi.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

art. 38

Ripartizione delle pene pecuniarie.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

art. 39

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

Testo: in vigore dal 01/03/1986

La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle Finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui

alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. L'autorizzazione medesima puo' essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di scadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle Finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della L. 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate, al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolato di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolamentazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

art. 40

Disposizioni transitorie.

Testo: in vigore dal 01/01/1983 con effetto dal 01/01/1974

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della L. 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

art. 41

Integrazione dei valori.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

art. 42

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973.

Tabella art. 1

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Petizioni.
Liste e diritti elettorali.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Tabella art. 2

Atti documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Prestazioni personali imposte.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Tabella art. 3

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Procedimenti penali, disciplinari e di pubblica sicurezza.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Tabella art. 4

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti richiesti dai pubblici uffici.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Tabella art. 5

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo
Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi

tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Tabella art. 6

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Alternatività con l'IVA.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Tabella art. 7

Atti, documenti e registri esenti.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Tabella art. 8

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni relative ai non abbienti.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Tabella art. 8 - bis

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Tabella art. 9

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Previdenza, assistenza e liste di collocamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Tabella art. 10

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Certificati concernenti la pubblica igiene e profilassi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Tabella art. 11

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Tabella art. 12

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Atti relativi a determinati procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di conciliazione.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilita';
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Tabella art. 13

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tutela dei minori e degli interdetti in genere.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze, di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore, in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli artt. 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.173.

Tabella art. 13 - bis

Contrassegno invalidi.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti.

Tabella art. 14

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Anagrafe, stato civile, casellario giudiziale e dichiarazioni sostitutive.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tabella art. 15

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Documenti in materia di IVA, DOGANE e VALUTE. Ricevute delle somme

affidate ai dipendenti.

Testo: in vigore dal 27/01/1991

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Tabella art. 16

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Tabella art. 17

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti da trasmettere all'ufficio dello Stato civile.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Tabella art. 18

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti.

Tabella art. 19

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Enti di mutuo soccorso, di mutua assicurazione, cooperative e loro consorzi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Tabella art. 20

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo

assoluto.

Atti di societa' cooperative e loro consorzi.

Testo: soppresso dal 19/01/1993

Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di L. 1.000.000.000.

Nota. - L'esenzione e' applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformita' dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita';

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di societa' cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonche' per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni gia' assegnati ai soci ne' alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente assegnati.

Tabella art. 21

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti di imprese agricole diretto. Coltivatrici ed in materia ipotecaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria e relative copie.

Tabella art. 21 - bis

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Domande per concessioni di aiuti comunitari.

Testo: in vigore dal 01/03/1984

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

Tabella art. 22

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilita'.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.

Tabella art. 23

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Disposizioni testamentarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Tabella art. 24

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Biglietti per il trasporto persone.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Tabella art. 25

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Contratti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

Tabella art. 26

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Quietanze.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Tabella art. 27

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Conti degli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Tabella art. 27 - bis

Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

Testo: in vigore dal 01/01/2003

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tabella art. 27 - ter

Movimenti o partiti politici.

Testo: in vigore dal 05/06/1999

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tariffa art. 1

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Testo: in vigore dal 17/07/2002

=====

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.	20.000	
	1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire	320.000	
	1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto	Euro 41,32	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento allo ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Note.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.

1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

Tariffa art. 2

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Certificati, copie ed estratti conformi all'originale. Operazioni e servizi bancari e finanziari.

Testo: in vigore dal 18/05/1999

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)
.....

| Fisse | Proporzionali |
 Modo di pagamento
 N O T E

2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio

.
 15.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

1. In questo articolo sono comprese:

a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali;

b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.

2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000.

Tariffa art. 3

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Atti diretti ad uffici e organi dello Stato di enti territoriali o di enti pubblici. Note di trascrizione nei pubblici registri.

Testo: in vigore dal 09/03/1999

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento
N O T E

3

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio

.
20.000

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta puo' essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti e' assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile e' applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

1. (soppressa)

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non e' dovuta.

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonche' nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonche' del

privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio

20.000

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

Tariffa art. 4

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorietà. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

4

1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio

20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta puo' essere corrisposta agli uffici medesimi.

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;

c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.

e) atti e documenti relativi

all'istruzione secondaria di 2> grado.

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio

.
20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio

.
20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 5

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

5

1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio

.
20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 6

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Cambiali, vaglia cambiari, cambiali accettate da istituti di credito cambiali agrarie, cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito diverse, cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla B.E.I. E dalla CEE, titoli equivalenti.

Testo: in vigore dal 04/02/1994

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

6

1. Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazione di mille lire

.
12

b) emesso nello Stato e pagabili all'estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire

.

9

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale e' riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.

1. Non e' dovuta altra imposta per le giate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.

3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.

2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire

.....

11

3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione

.....

100

4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie

autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonche' cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione

.
100

5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione

di lire o frazione di milione

.....
100

1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.

2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione

.....
100

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

.....
100

6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione

.....
100

1. Come al punto 1.

1. Come al punto 1.

Tariffa art. 7

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Note di pegno e altri titoli di credito.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute	
(lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

7

1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa

Le stesse imposte stabilite per le cambiali.

1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.

2. L'imposta puo' essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta e' riscossa con visto per bollo.

1. Come all'art. 6.

2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.

3. All'imposta fissa di L. 20.000, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.

Tariffa art. 8

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Duplicati e copie di cambiali e altri titoli di credito.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute	
(lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa.

Le stesse imposte stabilite
per l'originale con il
massimo di L. 1.000.

1. Carta bollata per cambiali e marche per
cambiali da annullarsi esclusivamente dagli
uffici del registro.

1. Come all'art. 6.

2. L'applicazione dell'imposta
fissa per i duplicati e le copie e'
subordinata alla loro integrale
concordanza con l'originale o con
un duplicato o con una copia in
regola col bollo da esibirsi
all'atto della richiesta della
bollazione: in difetto e'
applicabile l'imposta proporzionale
come per l'originale.

3. Non sono soggette all'imposta
le copie di cambiali usate come
avviso di scadenza, purché munite
di conforme dicitura.

Tariffa art. 9

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni
bancari.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1,
numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736: per ogni assegno

500

1. Marche da bollo e bollo a punzone.

1. Non e' dovuta imposta per le
girate e per la quietanza apposta
sul titolo ne' in caso di protesto
per mancanza di fondi.

b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati
nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

Le stesse imposte stabilite
per le cambiali.

2. Come all'art. 5.

2. Non si considera postdatato
l'assegno sul quale venga indicata
una data di emissione posteriore a
quella effettiva, quando la
postdatazione sia giustificata dal
periodo di tempo necessario per la
consegna del titolo al destinatario
o da altro materiale impossibilita'
di presentazione e sempreche' la
data non differisca di oltre

quattro giorni da quello di emissione.

3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta e' dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

Tariffa art. 10

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Assegni circolari. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

Testo: in vigore dal 25/09/2002

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

10

1. Assegni circolari:

a) emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno

.....

6

1. Versamento all'ufficio del registro.

1. Non e' dovuta imposta per la girata e la quietanza.

b) emessi in difformita' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

.....
Le stesse imposte stabilite per le cambiali.

2. Come all'art. 5.

2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu' succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia: per ogni mille lire ad anno

.....

4

1. Versamento all'ufficio del registro.

1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.

2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.

3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.

Tariffa art. 10 - bis

Atti, documenti e registri dall'origine.	Cambiali	con	soggetti all'imposta di clausola "senza"	bollo fin garanzia".
--	----------	-----	--	----------------------

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute	Modo di pagamento
10 bis	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'art. 2195 del c.c. con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi Per ogni mille lire o frazione di mille lire	Fisse Proporzionali	Come per le cambiali di cui al precedente art. 9.
		0,1	

NOTE:

Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o "equivalenti".

Tariffa art. 10 - ter

Atti, documenti e registri	soggetti all'imposta di bollo fin
----------------------------	-----------------------------------

dall'origine.
Cambiali agrarie.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa 10 ter	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
	Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazione e da altre disposizioni legislative in materia. Per ogni milione o frazione di milione		100	E' obbligatorio l'uso della apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende e istituti di credito e agli altri enti autorizzati che ne facciano domanda di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino la indicazione delle aziende e istituti di

credito e degli
enti medesimi.

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per le girate, gli avalli e altre dichiarazioni cambiarie, nonche' per la quietanza apposta sul titolo. Non e' dovuta altra imposta per i fogli di allungamento. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria approvata con R.D. 14 dicembre 1933, n. 1699.

Tariffa art. 11

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione.

Testo: soppresso dal 01/01/2002

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

11

1. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione

.....

Un decimo del
saggio ufficiale
dello sconto con
un minimo di lire
0,50 per cento.

1. Versamento diretto all'ufficio del
registro o ad altro ufficio autorizzato.

1. L'imposta annua e' dovuta
sulla circolazione media, sotto
deduzione dell'intero ammontare
delle riserve auree ed equiparate
possedute dall'istituto. Non sono
soggetti all'imposta i biglietti
emessi per anticipazioni al Tesoro.

Tariffa art. 12

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Libretti di risparmio.

Testo: soppresso dal 01/01/1994

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

12

1. Libretti di risparmio: per ogni esemplare

.....
2.500

1. Marche o bollo a punzione.

1. Non e' dovuta imposta per le
quietanze sui depositi e
prelevamenti, anche se rilasciate
separatamente.

Tariffa art. 13

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Fatture, note, conti e documenti simili. Ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di obbligazioni pecuniarie.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

=====
 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

13

1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare:

.....
 2.500

1. Marche o bollo a punzone.

2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi.

Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli uffici stessi.

1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.

2. L'imposta non e' dovuta:

a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;

b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti;

c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

2. Estratti di conti, nonche' lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi

benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare

.
2.500

1. Marche o bollo a punzone.

1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.

2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell' articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonche' estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

- a) con periodicit  annuale 33.000
- b) con periodicit  semestrale 16.500
- c) con periodicit  trimestrale 8.250
- d) con periodicit  mensile 2.750

3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della periodicit  dell'estratto conto, rispettivamente di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle societ  fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.

3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente ovvero relativi al deposito di titoli indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.

L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno.

Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.

Tariffa art. 14

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

=====
 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

14

1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera lire 100.000

1.000

oltre lire 100.000 fino a lire 250.000

2.000

oltre lire 250.000 fino a lire 500.000

4.000

oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000

7.000

oltre lire 1.000.000

10.000

1. Marche o bollo a punzone.

1. Non è dovuta imposta per la quietanza.

2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno

di essi.

Tariffa art. 15

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Buoni di acquisto e altri titoli simili.

Testo: in vigore dal 30/12/1993

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute	
(lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

15

- 1. (soppresso)
- 2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare
.....
1.000
- 2. Marche o bollo a punzone.
2. Non e' dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Tariffa art. 16

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Libri e registri.

Testo: in vigore dal 25/10/2001

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute	
(lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

16

- 1. Libri e registri:
 - a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine
.....
20.000
 - 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.
 - 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta puo' essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
 - 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati

mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
 b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalita'

.
 20.000

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

2. L'imposta non si applica per le formalita' non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000.

Tariffa art. 17

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale ed in altre pubblicazioni ufficiali.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento
 N O T E

17

1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio

.
 20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 18

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Copia degli atti delle societa'.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

18

1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio

.....
20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 19

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Certificati e atti compiuti da organi giurisdizionali.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

=====
Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	
N O T E	

19

1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali

.....
20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Tariffa art. 20 - bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Lettere di accreditamento negoziate presso istituti di credito.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
20 bis	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito. Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale.			Marche, bollo a punzone.

Per ogni esemplare:

- quando la somma non supera L. 100.000	200
- oltre L. 100.000 fino a L. 250 mila	500
- oltre L. 250 mila fino a L. 500 mila	1.000
- oltre L. 500 mila fino a L. 1 milione	2.000
- oltre lire 1 milione	3.500

NOTE:

Nell'imposta e' compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, la imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.

Tariffa art. 21

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Atti e documenti in materia penale.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali
Modo di pagamento	

N O T E

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio

 20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio

.....
 20.000

2. All'ufficio del registro.

1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere e' a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorita' giudiziaria di primo grado ed e' riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio

.....
 20.000

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 21 - bis

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Buoni di acquisto e titoli simili.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
21 bis	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a 150.000 lire. (1) per ogni esemplare		800	Marche o bollo a punzone.

NOTE:

Non e' dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.

(1) N.D.R. - Per i documenti dichiarati esenti, vedi l'art. 7, comma 5, della L. 29 dicembre 1990, n. 405

Tariffa art. 22

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali
	Modo di pagamento
N O T E	

22

1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio

.....
20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

Tariffa art. 23

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Ricevute per versamento o per custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali.
Ricevute e note di consegna di merci.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	
Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento
N O T E

23

1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta

.
20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento

.
20.000

Tariffa art. 24

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Corrispondenza e dispacci telegrafici.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse . . .	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

24

1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare

.
20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal Codice civile a pena di nullita' la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Tariffa art. 25

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi a movimenti di denaro, titoli o altri valori.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse . . .	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

25

1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantita' o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare

20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

Tariffa art. 26

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

26

1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare

20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 27

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti e documenti di accompagnamento merci.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

27

1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio

ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre
qualita': per ogni foglio o esemplare

20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 28

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
Disegni, modelli e lavori contabili.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

28

1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed
altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e
misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri
lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti
in genere: per ogni foglio o esemplare

600

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 29

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli
di credito esteri.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.....
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

29

1. Titoli di credito provenienti dall'estero:

a) assegni circolari

200

1. All'ufficio del registro o con marche.

b) cambiali

.....

Nella stessa misura
stabilita per le
cambiali emesse
nello Stato

2. Marche per cambiali da annullarsi dagli
uffici del registro o dagli uffici postali o
visto per bollo. Per le cambiali
assoggettate all'imposta di bollo o ad
imposta a questa assimilabile da parte di
stati esteri, l'imposta e' ridotta alla
meta'.

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma

dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

.
100

Tariffa art. 30

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti e registri provenienti dall'estero.

Testo: in vigore dal 24/08/1992

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento
N O T E

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta

.
Nella stessa misura
degli atti simili
compiuti nello Stato

1. All'ufficio del registro o con marche.

1. Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Tariffa art. 31

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Biglietti del lotto e delle lotterie.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
.
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento
N O T E

31

1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare

.
20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 32

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.
Disposizioni residuali.

Testo: in vigore dal 01/01/1997 con effetto dal 01/01/1996

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)	
Fisse	Proporzionali

Modo di pagamento

N O T E

32

1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione:

per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto

20.000

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto

20.000

1. All'ufficio del registro o con marche.

Tariffa art. 33

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Esecutivita' del lodo arbitrale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
33	Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile:	10.000		Virtuale

NOTE:

L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

Tariffa art. 34

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti in materia penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
34	Atti e processi verbali in materia penale; a) cauzioni; b) costituzioni di parte civile. Per ogni foglio ...	700		Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 35

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti dell'azione civile intentata nel processo penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
35	Atti e documenti inerenti al giudizio della azione civile e sperimentata nel procedimento penale. Per ogni foglio ...		700	Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Tariffa art. 36

Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
Sentenze e decreti in materia penale.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
36	Sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela		3.000	Virtuale

NOTE:

Le imposte relative alle sentenze di non doversi procedere sono a carico del remittente della querela. Le imposte vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e sono riscosse, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

Tariffa art. 37

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Conti di gestione di pubblico interesse.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
37	Conti degli amministratori di tutte le istruzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari. Per ogni foglio ...		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Le disposizioni di cui contro si applicano anche agli atti e documenti

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

uniti a corredo dei conti, sempreche' non siano soggetti a bollo fin dall'origine.

Tariffa art. 38

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Contratti di lavoro e d'impiego.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
38	Contratti di lavoro e d'impiego tanto individuali che collettivi, di colonia parziaria, e soccida, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti. Per ogni foglio ...		700	Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.

Tariffa art. 39

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Quietanze relative a competenze dei dipendenti.

Testo: soppresso dal 01/01/1983

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
39	Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie dei dipendenti pubblici e privati. Per ogni quietanza		700	Marche da annullarsi dagli uffici del registro o dal pubblico ufficio cui l'atto viene presentato.

Tariffa art. 40

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Ricevute per valori depositati presso pubbliche amministrazioni.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
40	Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

presso pubbliche
amministrazioni
statali o locali
compresi i depositi
doganali e
giudiziari.
Per ogni ricevuta 3.000

Tariffa art. 41

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Ricevuta di consegna di merci.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
41	Ricevute o note di consegna di merci con o senza la indicazione del prezzo. Per ogni documento		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 42

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Corrispondenze e dispacci telegrafici.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
42	Atti e documenti di cui all'art. 3 della tariffa redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorche' contenenti clausole di cui all'art. 1341 c.c., ad eccezione di quelli riguardanti gli atti per i quali e' richiesta dal codice civile, a pena di nullita', la forma scritta nonche' di quelli aventi per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessione di aziende o costituzione di diritti di godimento reali e personali sulle stesse. Per ogni foglio ...		3.000	Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 43

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Documenti relativi al trasferimento di beni o valori tra un'impresa e le proprie filiali o agenti.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
43	Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori qualunque ne sia l'entita' e l'importo scambiati tra la casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, di una impresa commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi depositi e stabilimenti dell'ente o della impresa stessi, nonche' quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, una impresa commerciale o industriale e i proprie ausiliari, intermediari o spedizionieri.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
	Per ogni foglio ...	3.000		

NOTE:

La tassazione in caso d'uso e' subordinata al deposito presso il competente ufficio del registro del certificato attestante le qualifiche controindicate a meno che esse non risultino ai fini della imposta sul valore aggiunto.

Le qualifiche stesse debbono risultare dalla intestazione degli atti.

Tariffa art. 44

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Documenti relativi all'esercizio di mestieri.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
44	Documenti, elenchi, ruoli matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.
	Per ogni foglio ...	3.000		

Tariffa art. 45

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti che accompagnano il trasporto di merci.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
45	Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure ovvero altre qualita'. Per ogni foglio ...	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 46

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
Disegni e calcoli.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
46	Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere. Per ogni foglio o esemplare	500		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 47

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Titoli di credito provenienti dall'estero.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
47	Atti provenienti dall'estero: a) assegni circolari; b) cambiali	200 L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro. Per le cambiali, marche da annullarsi dagli uffici del

nello Stato.

registro o dagli
uffici postali
o visto per
bollo.

NOTE:

Per le cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, la imposta e' ridotta alla meta'.

Tariffa art. 48

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Atti provenienti dall'estero.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
48	Atti, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che siano soggetti nello Stato alla imposta di bollo sin dall'origine.	L'imposta e' dovuta nella stessa misura dei similari atti compiuti nello Stato.		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

NOTE:

Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento e detto valore sia indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si effettua secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Tariffa art. 49

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Biglietti e cartelle di giochi autorizzati.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
49	Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate Per ogni esemplare	3.000		Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Tariffa art. 50

Atti e scritti soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso. Disposizioni residuali.

Testo: soppresso dal 24/08/1992

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento
		Fisse	Proporzionali	
50	Atti documenti e registri per i quali non sia espressamente previsto il pagamento della imposta sin dalla origine ovvero la esenzione.			Virtuale o con marche da annullarsi dagli uffici del registro.

Per ogni foglio ... 3.000

NOTE:

Per i libri ed i registri l'imposta e' dovuta solo per i fogli sui quali
trovansi le scritture delle quali occorre fare uso.